



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Amministrazione Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 611 di data 22/08/2019

OGGETTO: Proroga del contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Ala per il periodo 1 settembre 2019 – 31 luglio 2020. Imputazione contabile della spesa.

Relazione:

Con deliberazione n. 150 dd. 7 agosto 2019, la Giunta comunale, ha assunto l'atto d'indirizzo per attivare la proroga del contratto rep. 2478 del 2 dicembre 2014, stipulato con la società cooperativa Città Futura di Trento, per l'appalto della gestione del servizio di asilo nido d'infanzia comunale, scaduto lo scorso 31 luglio.

Tale proroga si è resa necessaria dato che l'Agenzia Provinciale per gli appalti ed i contratti di Trento, incaricata dello svolgimento della nuova gara di appalto, trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia comunitaria, solamente in data 5 agosto 2019 ha comunicato, sulla base dei mesi mediamente necessari per lo svolgimento della procedura, di non essere in grado di assicurare l'affidamento del servizio entro i termini prospettati dal Comune (1° settembre 2019).

L'azione amministrativa attivata al fine di avviare una nuova procedura di gara in alternativa alla proroga contrattuale, risulta decisamente antieconomica per l'Amministrazione comunale, stante la necessità di considerare a tal fine i tempi congrui per avviare e concludere una nuova procedura di gara senza peraltro beneficiare della continuità di un servizio peculiare, che ha a che fare con il benessere di bambini e famiglie, che riscontra efficienza e qualità oltreché apprezzamento da parte dell'utenza.

A tal fine, con nota di data 13826, n. 6 agosto 2019 è stata chiesta alla cooperativa "Città Futura" la disponibilità a proseguire la gestione dell'asilo nido presso la struttura di Ala anche per l'anno educativo 2019/2020, in relazione alla tempistica dell'affidamento dell'appalto pluriennale in corso di predisposizione.

L'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale, è supportato da una positiva valutazione della gestione in atto e avviene anche tenuto conto delle caratteristiche peculiari del servizio in oggetto (organizzazione del servizio e del personale, continuità didattica, installazione beni mobili e strumentali). Così pure la durata, superiore ai 6 mesi, è motivata dall'esigenza di adeguamento alla durata dell'anno educativo.

Con nota di data, protocollo n 13965 dell'8 agosto 2019, è stata confermata da parte della Presidente della Cooperativa "Città Futura" di Trento la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio per un anno educativo e quindi fino al 31 luglio 2020, alle medesime condizioni.

Si rende necessario prorogare il contratto in essere per la gestione dell'asilo nido e di impegnare la spesa per la prosecuzione del servizio di asilo nido per il periodo 1 settembre 2019 – 31 luglio 2020 a favore della Cooperativa Città Futura di Trento e di procedere con l'imputazione della spesa necessaria a bilancio.

Gli oneri e le spese per la registrazione del contratto risultano a carico dell'impresa affidataria. Riguardando una prestazione di servizio soggetta all'imposta sul valore aggiunto, al contratto si applica l'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 40 del DPR n. 131/1986 e s.m. pari ad euro 200,00. Tale somma verrà versata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, Ufficio Territoriale di Rovereto, mediante procedura telematica e sarà rimborsata dalla Cooperativa "Città Futura".

IL SEGRETARIO GENERALE

premesso quanto sopra;

vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, recante "Nuovo ordinamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia";

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato

con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

vista la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)";

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico Enti locali) e seguenti modificazioni e integrazioni;

vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;

vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, di disciplina dell'attività contrattuale in Provincia di Trento ed in particolare l'articolo 21;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed, in generale, tutta la normativa afferente il settore della contrattualistica pubblica;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;

- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;

- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019/2021 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 9 aprile 2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione), parte programmatica, per il triennio 2019/2021, con riferimento alla parte obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei Servizi/uffici;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli

enti locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e seguenti modificazioni, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'appalto in essere per la gestione del Servizio di Asilo Nido in Convenzione dei Comuni di Ala e di Avio è scaduto il 31 luglio 2019;
2. di prendere altresì atto che per l'individuazione del contraente, trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia comunitaria e di intervento finanziato con contributi a carico del bilancio provinciale, l'amministrazione comunale è obbligata, ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti per lo svolgimento della procedura di gara, che, in data 5 agosto 2019, ha comunicato, sulla base dei mesi mediamente necessari per lo svolgimento della procedura, di non essere in grado di assicurare l'affidamento del servizio entro i termini prospettati dal Comune (1° settembre 2019);
3. di disporre pertanto, al solo fine di garantire la continuità del servizio di asilo nido qualificato come "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146, in via eccezionale, per il periodo di tempo necessario per l'individuazione del nuovo contraente e per le motivazioni esposte nella relazione istruttoria sopra riportata, la "proroga tecnica" della durata dell'appalto per la gestione del servizio di nido d'infanzia, con estensione fino al 31 luglio 2020 del contratto Rep. n. 2478 dd. 2 dicembre 2014, relativo al servizio di asilo nido sovracomunale di Ala e di Avio attualmente in essere con la Coop. Città Futura di Trento, regolante patti e condizioni per la gestione del servizio, che vengono espressamente richiamati;
4. di approvare lo schema dell'atto di proroga contrattuale per la gestione del nido d'infanzia comunale, costituito di 5 articoli ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso verrà sottoscritto in forma pubblico - amministrativa con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m., con il ministero del Segretario comunale quale Ufficiale rogante;
5. di dare atto che qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione dell'atto aggiuntivo, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione;
6. di dare atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere e che pertanto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex D. Lgs. 118/2011 e s. m., si riporta il CIG: 573457402C;
7. di impegnare a favore della "Città Futura" società cooperativa sociale di Trento, la somma pari ad euro 263.045,12, al lordo degli oneri fiscali e della sicurezza, relativa all'esecuzione delle prestazioni per ipotetici 66 fruitori del servizio da settembre a dicembre 2019 ed € 460.328,96 lordi, per ipotetici 66 fruitori del servizio da gennaio a luglio 2020;

8. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento nel seguente modo:
 - per euro 263.045,12 (oneri fiscali e della sicurezza inclusi) al capitolo di spesa 1902 con riferimento all'esercizio finanziario del P.E.G. 2019, come da prospetto riportato in calce al presente provvedimento;
 - per euro 460.328,96 (oneri fiscali e della sicurezza inclusi) al capitolo di spesa 1902 con riferimento all'esercizio finanziario del P.E.G. 2020, come da prospetto riportato in calce al presente provvedimento;
9. di dare atto che il soggetto incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il codice da comunicare in merito alla presente procedura è CIG 573457402C;
10. di precisare che si provverà alla liquidazione alla cooperativa “Città Futura” di Trento dell’importo pattuito ad avvenuta prestazione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica con imputazione e riferimento al presente impegno e riportante il relativo codice CIG 573457402C;
11. di dichiarare che l’obbligazione di € 263.045,12 diviene esigibile nell’esercizio 2019 mentre quella di € 460.328,96 diviene esigibile entro il 31 luglio 2020;
12. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo pretorio informatico, nonché registrata all’Osservatorio provinciale dei contratti pubblici ai fini dell’articolo 1, comma 32, della L. n. 190 di data 6 novembre 2012;
13. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di contabilità;
14. di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
15. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario (U)/(E)	Capitolo e Articolo	Tipo Movimento	Importo
U	2019	12 01	1.03.02.15.010	1902	Impegno	263.045,12
CIG	573457402C					
U	2020	12 01	1.03.02.15.010	1902	Impegno	460.328,96
CIG	573457402C					

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa